



Deliberazione Giunta Esecutiva n. 17 del 16 ottobre 2018

Oggetto: Contributi per disabilità gravissime. Criterio interpretativo di quanto stabilito al punto 3. lettera d) della Delibera della Giunta Esecutiva n.20/2017

		presente	assente
Sara Funaro	Presidente	X	<input type="checkbox"/>
Rossella Scarpelli (delegata da Paolo Morello Marchese)	Membro	X	<input type="checkbox"/>
Mirko Dormentoni	Membro	X	<input type="checkbox"/>

L'Assessore Proponente: Sara Funaro

Ufficio proponente: Attività Amministrative Anziani e Disabili

Direttore: Marco Nerattini

Estensore: Raffaele Uccello

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 c.1 T.U.E.L. D.lgs 267/00

Allegati p.i.

LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

PREMESSO che:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) e, segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 15 dicembre 2015, n. 7 (*“Nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”*), con la quale viene nominato il terzo componente non di diritto della Giunta Esecutiva, ratificandone pertanto la nuova composizione;

RICHIAMATA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*, con la quale viene istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende dell’area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.29 del 29 febbraio 2016 con il quale si nomina il Dott. Paolo Morello Marchese quale Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro;

PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 138469 del 12 ottobre 2017) con la quale la dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 10 marzo 2016, n. 291, viene delegata a rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze;

VISTA la deliberazione della Giunta 22 dicembre 2008, n. 18 (*“Adozione dello schema di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007”*);

RICHIAMATO il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2012-2015, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 5 novembre 2014, n. 91;

DATO ATTO che il suddetto Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2012-2015, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, resterà in vigore per un anno dalla data di approvazione del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016/2020, adottato con la risoluzione del Consiglio Regionale 15 marzo 2017, n. 47;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 573, avente a oggetto *“Linee Guida del Piano integrato di salute (PIS) e del Piano di inclusione zonale (PIZ)”*, che all’allegato A (punto .II) dispone che, al fine di *“consentire a tutte le zone distretto/SdS di adeguare gli strumenti di programmazione zonale con le modifiche apportate dalle l.r.*

44/2014, l.r. 45/2014, l.r. 84/2015 e l.r. 11/2017, [...] fino all'approvazione del nuovo PSIRR i PIS zonali esistenti estendono la loro vigenza con l'aggiornamento del profilo di salute e dei programmi del precedente PIS";

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva 28 giugno 2017, n. 12, con la quale è stata approvata la prima attuazione del POA 2017;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 30 novembre 2017, n. 8, con la quale sono stati approvati l'aggiornamento del Profilo di Salute, l'aggiornamento del Piano Integrato di Salute 2008-2010, la seconda attuazione del Programma Operativo 2017 e la prima attuazione del Programma Operativo 2018, rinviando a successive attuazioni quanto rileverà dall'approvazione dei bilanci di previsione della Società della Salute e degli enti consorziati e da specifici percorsi di co-programmazione e co-progettazione che potranno essere attivati nelle more dell'approvazione del PSIRR e di ulteriori indicazioni regionali per l'elaborazione dei PIS;

VISTA la deliberazione n. 20/2017, con la quale la Giunta Esecutiva ha fatto proprie le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 664/2017 in materia di utilizzo del Fondo, stabilendo, tra le ulteriori determinazioni assunte a integrazione delle suddette disposizioni, l'incompatibilità tra l'erogazione del contributo economico e la fruizione di prestazioni semiresidenziali per persone con disabilità o non autosufficienti (punto 3., lettera d) del dispositivo);

RITENUTO:

- che la determinazione di cui punto 3. lettera d) del dispositivo della suddetta deliberazione n. 20/2017 debba essere correttamente e opportunamente interpretata in termini relativi, volendo con la stessa intendere l'incompatibilità tra le due prestazioni (contributo economico e prestazioni semiresidenziali) come riferita solo alle situazioni in cui la prestazione semiresidenziale, in relazione a un'alta frequenza settimanale, adempia a gran parte del bisogno assistenziale;
- di affermare, quale criterio di corretta interpretazione della determinazione in questione, che l'incompatibilità tra il contributo economico per disabilità gravissime e la fruizione di prestazioni semiresidenziali per persone con disabilità o non autosufficienti è da intendersi sussistere solo in caso di frequenza programmata di prestazioni semiresidenziali per almeno 4 giorni settimanali;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

con le modalità dell'articolo 8 dello Statuto;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di affermare, quale criterio di corretta interpretazione di quanto stabilito al punto 3. lettera d) della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 20/2017, che l'incompatibilità tra il contributo economico per disabilità gravissime e la fruizione di prestazioni semiresidenziali per persone con disabilità o non autosufficienti è da intendersi sussistere solo in caso di frequenza programmata di prestazioni semiresidenziali per almeno 4 giorni settimanali;

2. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Presidente

Sara Funaro

Il Direttore

Marco Nerattini